



M. 1256/2013 Sent.
N. _____ Cron.
R. _____ Sez.
E. _____ E.E.

TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, II^a sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr. *Fabio Maffei*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'esito della scadenza (11.4.2013) dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., concessi all'udienza del 20.12.2012, nella causa iscritta al n. _____ del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente:

TRA

_____, elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Toledo n. 106, presso lo studio dell'avv.to Antonio Chicoli che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.

ATTORI

E

_____, p.a., in persona del suo procuratore *pro tempore*, con sede in _____ alla via _____, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ e _____, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in _____

_____ in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI.

sulle seguenti CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 20.12.2012.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione ritualmente notificato ([REDACTED])

[REDACTED] convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la s.p.a. [REDACTED] chiedendo che venisse accertato il suo illegittimo comportamento, in quanto senza giustificato motivo aveva provveduto a segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Esponevano gli attori: a) che [REDACTED] aveva richiesto nel gennaio 2009 alla [REDACTED] la concessione di un mutuo dell'importo di € 110.000,00 offrendo in garanzia l'immobile di sua proprietà già gravato da altra ipoteca iscritta dalla [REDACTED] con la quale aveva, nell'anno 2002, contratto un precedente mutuo per l'importo di € 75.000,00 e con la previsione di una rata costante mensile di restituzione pari ad € 575,27; b) l'importo richiesto alla [REDACTED] da restituirsi secondo un piano di ammortamento che prevedeva la corresponsione mensile di una rata di € 614,00, era destinato, in parte, ad estinguere il precedente mutuo e, per la restante parte, a finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile che [REDACTED] avrebbe destinato all'esercizio della sua attività professionale; c) che, nonostante l'istituto mutuante avesse manifestato, in data 12.2.2009, parere favorevole alla concessione del richiesto mutuo, nel mese di marzo dello stato anno l'istanza veniva definitivamente respinta, risultando [REDACTED] all'esito di regolare visura presso la centrale rischi interbancaria della Banca d'Italia, titolare di altri mutui nonché obbligato, quale garante, per prestiti concessi a terzi; d) che, in tal modo, [REDACTED] veniva a conoscenza di essere iscritto presso il predetto archivio quale beneficiario di un mutuo erogato dalla [REDACTED] in favore di tale [REDACTED] nonché come garante della medesima ed in

favore del segnalante istituto di credito; e) che, non avendo mai richiesto il suddetto mutuo ovvero prestatore le indicate garanzie, chiedeva la cancellazione del suo nominativo alla S.p.a. [redacted] che, a suo dire, vi provvedeva soltanto successivamente nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c. all'uopo instaurato dinanzi all'intestato Tribunale; f) che, nonostante ciò, la cancellazione era stata soltanto parziale, attesa la sua conservazione limitatamente alla garanzia prestata; g) che, a causa dell'illegittima condotta tenuta dall'indicato istituto di credito, gli era stato precluso accedere al mutuo richiesto alla [redacted], dovendo pertanto continuare a corrispondere la rata del mutuo inizialmente contratto con la [redacted] s.p.a., ma aveva anche dovuto richiedere, mediante l'impiego della cessione del quinto del suo stipendio, un prestito alla [redacted], concessogli nel settembre 2009 a condizioni più gravose di quelle offerte dalla [redacted].

A fronte di tali illegittimi comportamenti tenuti dalla S.p.a. [redacted], gli attori chiedevano, altresì, la condanna della banca ad un congruo ed adeguato risarcimento del danno, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

Si costituiva la S. [redacted] che, pur riconoscendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto con il [redacted] e quindi ammettendo il denunciato errore, ne imputava il verificarsi ad un errore di rilevazione del sistema, sostenendo di aver immediatamente provveduto alla cancellazione della segnalazione.

Ritenute inammissibili le prove richieste, acquisita documentazione ed espletata una CTU contabile, lo scrivente, all'udienza del 20.12.2012, precisate

daile parti le conclusioni di cui all'epigrafe, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali riservava la causa a sentenza.

2.- Con il presente giudizio gli attori hanno proposto domanda risarcitoria nei confronti della banca per l'illegittima segnalazione del nominativo di [REDACTED] alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è, com'è noto, un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti la utilizzano per le valutazioni del merito creditizio e per l'analisi e la gestione del rischio di credito. L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio accrescendone la stabilità. Dunque, la Centrale Rischi è uno strumento che consente alle banche di misurare e valutare la capacità dei soggetti che richiedono l'accesso al credito di adempiere alle obbligazioni da assumere ovvero la capacità dei propri clienti di assolvere alle obbligazioni assunte, sì da determinare le decisioni circa l'erogazione di credito o di ulteriore credito.

Più precisamente, la Centrale dei rischi, istituita presso la Banca d'Italia con delibera CICR del 16 maggio 1962, è un sistema informativo che accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell'indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (c.d. posizione globale di rischio).

Tale sistema di raccolta e diffusione di dati presso un numero limitato di soggetti è organizzato e gestito dalla Banca d'Italia, che fornisce agli intermediari

segnalanti un'informativa utile per la valutazione del c.d. «merito di credito» della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi sono le banche iscritte nell'albo di cui all'art 13 t.u.b. e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui, rispettivamente, agli artt. 64 e 107 t.u.b., i quali esercitino in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma (come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 6.7.1994 e successive modificazioni); i debitori segnalati sono i clienti di tali soggetti, allorché si verificano determinati presupposti espressamente individuati dalla disciplina.

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 53, comma 1, lett. b), t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale concernenti il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

- art. 67, comma 1, lett. b), t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

- art. 107, comma 2, t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale contemplato in tale articolo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

- art. 51 t.u.b., il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto;

- delibera CICR 29 marzo 1994 (pubblicata in G.U. n. 91 del 20.4.1994), che detta i principi generali relativi al servizio di centralizzazione dei rischi (carattere riservato, obbligo di riservatezza a carico degli intermediari partecipanti al servizio verso qualsiasi soggetto estraneo a tale sistema, diritto di accesso ai propri dati personali a favore delle persone censite nelle anagrafi della Centrale rischi);

- Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi»;

- d. lgs. n. 196/2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Come precisato dalle Istruzioni di vigilanza, il servizio di centralizzazione dei rischi *«si propone di fornire ai soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni uno strumento informativo in grado di accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della clientela»*.

La Circolare n. 139, poi, precisa che *«L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio»* (cfr. Cap. 1, Sez. 1, § 2).

Il servizio di centralizzazione dei rischi tutela i soggetti partecipanti dal rischio di credito, particolarmente rilevante per soggetti la cui attività principale è proprio quella creditizia.

Al riguardo, il rischio di credito è definito come il rischio di variazioni di valore delle attività finanziarie riconducibile all'impossibilità/indisponibilità per il soggetto debitore di far fronte alle obbligazioni contrattualmente assunte. La manifestazione di tale rischio si verifica in caso di effettiva insolvenza della controparte e qualora la «qualità» del debitore subisca uno stabile deterioramento, secondo una valutazione soggettiva della banca, come nell'ipotesi di classificazione a sofferenza. Nondimeno, il rischio di credito assume ancora maggiore significato a livello di attività creditizia complessiva dell'intermediario. Posto che è fisiologico il manifestarsi di un certo numero di insolvenze nell'ambito di un'attività esercitata su larga scala, allora, in questo senso, il rischio di credito deve essere inteso come il rischio che le perdite complessive riscontrate a causa delle insolvenze siano superiori alle perdite attese da parte della banca.

In merito, accreditate teorie economiche hanno dimostrato che l'informazione riveste un ruolo fondamentale nel mercato in genere e specificamente in quello del credito, ove l'oggetto stesso della produzione è costituito da attività e passività proiettate nel futuro, quindi essenzialmente incerte. In tale contesto, pertanto, risulta imprescindibile la conoscenza delle caratteristiche soggettive della controparte.

La riduzione delle asimmetrie informative, infatti, consente di evitare la c.d. «selezione avversa», ossia l'applicazione di tassi di interesse indifferenziati che disincentivano proprio i creditori più affidabili, a causa dell'impossibilità per banche e intermediari di disporre di informazioni utili a diversificare i profili di rischio della clientela.

Da tutto ciò consegue che la centralizzazione dei rischi, producendo informazioni, assolve una doppia funzione privatistica e pubblicistica. Da una parte, infatti, favorisce un più efficiente esercizio dell'attività creditizia e, dall'altra, contribuisce a realizzare la sana e prudente gestione da parte degli intermediari partecipanti al sistema ed aiuta a perseguire l'obiettivo della stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario, ossia le finalità di vigilanza in materia creditizia contemplate dall'art. 5 t.u.b..

La Centrale rischi è stata concepita per prevenire il fenomeno del c.d. «cumulo dei fidi», che si verifica quando un cliente chiede la concessione di credito a più banche, per importi parcellizzati, invece che ad un solo intermediario per un unico valore complessivo, al fine di eludere i controlli della banca sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria in sede di istruttoria di fido.

Sebbene originariamente la funzione principale della centralizzazione rischi bancari fosse appunto il controllo del cumulo dei fidi, nondimeno, con l'evolversi del sistema finanziario, dell'importanza di tale sistema e con il conseguente sviluppo della normativa di vigilanza, nonché, da ultimo, con la crisi globale, ha acquisito sempre più rilievo la problematica della segnalazione delle sofferenze bancarie.

La Circolare n. 139, poi, delinea le modalità di rappresentazione dei rischi, operando una classificazione delle segnalazioni e inserendo la categoria di censimento «sofferenze» nell'ambito della sezione «crediti per cassa».

Nondimeno, i soggetti segnalati corrono il rischio di subire pregiudizi a causa della segnalazione, tra cui una seria difficoltà ad accedere al credito, o, più in generale, ad usufruire dei servizi del sistema creditizio.

La segnalazione alla Centrale rischi, invero, incide in maniera
detrimentale sulla sfera della riservatezza e della reputazione del segnalato, il
quale beneficia della tutela in materia di protezione dei dati personali, sancita dal
lgs. n. 196/2003.

Segnatamente, i dati personali dei soggetti segnalati alla Centrale rischi
rientrano nella categoria di dati il cui trattamento presenta rischi specifici di cui
all'art. 17 d. lgs. n. 196/2003.

Proprio la suscettibilità del servizio di centralizzazione dei rischi a ledere
diritti fondamentali della persona, infatti, fa sì che la relativa disciplina stabilisca
severi presupposti di legittimità per la segnalazione, soprattutto per quanto
concerne i «crediti in sofferenza».

Tanto premesso, nella presente vicenda possono ritenersi incontestate le
seguenti circostanze:

- a) [redacted] fu iscritto presso la Centrale Rischi dalla [redacted]
[redacted] s.p.a. per una serie di rapporti, in realtà inesistenti, che si
sosteneva essere stati contratti da quest'ultimo nell'interesse di tale [redacted]
[redacted]
- b) le predette iscrizioni tuttavia non erano state inserite nella categoria
dei crediti in sofferenza ma come "altri rischi in scadenza";
- c) l'istituto di credito, sin dalla fase cautelare previamente instaurata dagli
Istanti, ha ammesso l'errore compiuto non intrattenendo il [redacted] alcun rapporto
con la predetta banca;
- d) in data 29.3.2012 la [redacted] comunicava al [redacted] la
conclusione, con esito negativo, dell'istruttoria aperta a seguito della sua
richiesta di mutuo avente ad oggetto un importo di € 110.000,00, benché in data

12.2.2009 (vedi e-mail allegata), la indicata banca avesse "preapprovato" la sua richiesta, salvo le risultanze della successiva istruttoria;

e) la richiesta *de qua* come, riferito dallo stesso attore (vedi citazione p. 3), era stata respinta a causa della presenza di diversi mutui erogati in suo favore da altri istituti di credito;

f) la ██████████ verificata l'erroneità dell'iscrizione, ha disposto la sua cancellazione dal sistema a seguito del procedimento cautelare instaurato dagli attori ex art. 700 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale.

Essendo queste le risultanze processuali, - in particolare univoche nell'asfermare l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale intercorso tra il ██████████ e la ██████████ s.p.a. -, l'iscrizione da parte di quest'ultima del nominativo de ██████████, oltre ad essere erronea pare improntata ad una insufficiente verifica della effettiva corrispondenza tra l'apparente nominativo del contraente e l'effettivo stipulante i rapporti oggetto della predetta segnalazione.

Costitutiva, poi, onere della banca convenuta, a seguito dell'errore nella identificazione del contraente e della comunicazione inoltrata dal ██████████ per sottoporre l'errore in parola, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti a tale erronea identificazione, senza dover attendere l'instaurazione dell'indicato procedimento cautelare.

La segnalazione del nome del ██████████ alla Centrale Rischi della Banca d'Italia costituì un comportamento avventato, non improntato alla necessaria prudenza ed alla cautela da adottare nel trattamento di dati personali.

Sul piano dei rapporti negoziali la negazione della conclusione del contratto da parte del ██████████ costituiva, infatti, elemento sufficiente, secondo le

ordinarie regole di diligenza e prudenza, ad omettere tale comunicazione, potendo prospettarsi un disconoscimento dell'esistenza del rapporto e la conseguente contestazione sulla sua conclusione; inoltre tale negazione risultava, sulla base della denuncia del 17.3.2009 trasmessa in copia dal [redacted] alla [redacted] di [redacted] s.p.a. in allegato alla lettera del 18.3.2003, sorretta da buona fede ed assistita da un consistente grado di fondatezza, con la conseguenza che anche prescindendo dai rapporti negoziali ed avendo riguardo solo alla gestione interna dei propri affari da parte della convenuta, vi erano seri elementi che consigliavano di verificare ed immediatamente rettificare le segnalazioni effettuate (di cui si duole l'attore).

Deve, dunque, ravvisarsi la responsabilità della convenuta nella indebita segnalazione del nome dell'attore alla suddetta Centrale Rischi della Banca d'Italia, dovendosi all'uopo rammentare che nella gestione delle informazioni inviate alla Centrale dei rischi, l'istituto di credito non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal d.lg. 30 giugno 2003 n. 196; è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, dall'omessa rettifica o cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata (cfr., Cassazione civile, sez. I, 01/04/2009, n. 7958).

L'illecito costituito dalla erronea segnalazione di un soggetto costituisce per la giurisprudenza un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni.

Può applicarsi alla specie la disciplina della l. 31 dicembre 1996 successivamente confluita nel d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): nel caso specifico il trattamento dei dati personali

è avvenuto senza il consenso dell'interessato ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati.

L'art. 18 della l. n. 675/1996, poi confluito nell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c.. Si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali.

In effetti l'art. 15 del d.lgs. 196/2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati: il tutto con peculiare ed espresso rinvio all'art. 2050 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti nell'esercizio di attività pericolose.

La banca ha la possibilità di liberarsi dalle sue responsabilità solo ove riesca a dimostrare di avere adottato le misure idonee ad evitare il danno.

Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza (prova nella specie mancata), ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale.

Ne consegue, in definitiva, che la convenuta medesima va condannata al risarcimento dei danni che sono derivati dalla sua illegittima condotta.

4.- Passando all'individuazione dei danni risarcibili agli attori nonché alla loro quantificazione, quest'ultimi hanno innanzitutto domandato il ristoro del pregiudizio economico da essi subito poiché, a loro dire, l'errata iscrizione del nominativo del [redacted] presso la [redacted] ha ad essi precluso di ottenere il mutuo richiesto alla [redacted] V., con la duplice conseguenza, da un lato, di aver dovuto continuare a corrispondere le rate, di importo maggiore, relative al mutuo precedentemente contratto con la [redacted] s.p.a. e, dall'altro, di essere stati costretti ad accedere ad un finanziamento erogato dalla [redacted] con un tasso più elevato e per una somma mutuata inferiore.

Orbene, per valutare tale pretesa risarcitoria, occorre rammentare che la disciplina civilistica della causalità, non ne contiene alcuna definizione, a differenza, del codice penale. Le uniche norme che ad essa fanno riferimento sono l'art. 1223 c.c., che prevede il risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, nonché l'art. 2043 c.c., laddove usa l'espressione "causa ad altri un danno ingiusto". Le due norme fanno riferimento a due momenti diversi del rapporto di causalità, riguardando l'art. 2043 il cd. evento e l'art. 1223 le conseguenze economiche pregiudizievoli del fatto, cioè l'effetto economico negativo dell'evento lesivo (cd. danno conseguenza). Perciò, sulla base di questa distinzione il fenomeno causale può essere scomposto in due fasi. L'una che attiene al nesso causale tra condotta ed evento, viene considerata e risolta alla stregua degli art. 40 e 41 c.p. L'altra attiene alla derivazione causale del danno, di cui si pretende il risarcimento, dall'evento e viene ricondotto alla disciplina di cui all'art. 1223 c.c. A tali fasi corrisponde la distinzione, di derivazione tedesca, tra causalità materiale o di fatto e causalità giuridica; la prima è interna al fatto e serve ad imputare al responsabile l'evento lesivo; la

seconda, regolata dall'art. 1223 (anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del rinvio di cui all'art. 2056) è esterna al fatto e la sua funzione è quella di stabilire (insieme all'art. 1227 comma 2) l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile.

Più precisamente, in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici (Cassazione civile, sez. I, 23/12/2010, n. 26042).

In applicazione dei su enunciati principi, si afferma che, nell'imputazione per condotta colposa, il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (nella specie la non iscrizione del ██████████ presso la Centrale Rischi e la non immediata sua cancellazione); rilievo che si traduce a volte nell'affermazione dell'esigenza, per l'imputazione della responsabilità, che il danno sia una concretizzazione del rischio, che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Il Giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.

L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 18/07/2011, n. 15709; Cass. 19 novembre 2004 n. 21894).

Tali essendo i principi a cui lo scrivente ritiene di doversi uniformare, nella specie non può ritenersi con sufficiente certezza che il mancato conseguimento del mutuo richiesto dal [redacted] sia dipeso dall'errata iscrizione del suo nominativo operata dalla banca convenuta.

Premesso che tale iscrizione non fu eseguita nella categoria dei crediti "a sofferenza", come si evince dalle risultanze della espletata CTU (relazione depositata dalla dott. [redacted] in data 18.6.2012), contestualmente alla predetta iscrizione, il [redacted] risultava essere stato segnalato, nello stesso arco temporale, anche in ragione della sua esposizione debitoria contratta con la [redacted] [redacted] e per un importo superiore ad € 60.000,00.

Pertanto, alla luce di tali emergenze e considerato che, come ammesso dallo stesso attore, la [redacted] negò la concessione del mutuo richiesto in ragione della segnalazione del [redacted] per l'esistenza di altri prestiti concessigli dal ceto bancario, non può ricondursi, con ragionevole certezza ed applicando il su richiamato metodo controfattuale, tale diniego proprio all'errata iscrizione in parola, non potendosi escludere, stante anche il reddito non molto elevato del [redacted] (vedi CUD 2009), che la sola e legittima iscrizione operata nei suoi confronti dalla [redacted] abbia indotto la banca mutuante ad una valutazione negativa circa il mutuo ad essa domandato.

5.- Ad una diversa conclusione deve, viceversa, pervenirsi con riferimento al danno non patrimoniale pure richiesto dagli attori.

Secondo la S.C. è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione.

Il danno non patrimoniale, poi, è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad esempio, nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza o a non subire

discriminazioni); e) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (cfr., Cassazione civile, sez. III, 25/09/2009, n. 20684).

Tali assunti imprimono continuità ai principi introdotti dalle note sentenze 8827 e 8828 della Corte di cassazione (ribaditi dalla sentenza del 27.4.2004 n. 7980) secondo cui il danno non patrimoniale contemplato dall'art. 2059 c.c. ricorre in "*ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quali derivino effetti dannosi insuscettibili di valutazione economica senza che sia necessario che tale lesione configuri reato*" (cfr., sentenza n. 15022 del 15.7.2005 della Suprema Corte e sentenza n. 6572 del 24.3.2006).

Con ciò non si deve però ritenere che il danno in questione scaturente da un indebito trattamento dei dati personali costituisca un danno in re ipsa.

Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di danno non patrimoniale in capo al segnalato.

Nella specie, secondo l'id quod plerumque accidit, l'avvenuta segnalazione, sebbene non inserita nella categoria dei crediti a sofferenza, è stata percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo e imputato all'istituto di credito, costituisce un evento che incide negativamente nella sfera morale dell'interessato, provocando un notevole stato

di sofferenza interiore dettato soprattutto dal timore di non riuscire ad accedere più al sistema creditizio, ottenendo i prestiti necessari per finanziare l'attività del suo coniuge e far fronte alle imminenti scadenze (vedi documentazione in atti). Tale pregiudizio va, indubbiamente, risarcito per se stesso, a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio, sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito.

In ordine alla quantificazione del danno, nell'impossibilità di determinare il "preciso ammontare" della lesione dell'interesse, il Tribunale opta per una soluzione equitativa, tenendo conto:

- 1) della durata della segnalazione (marzo 2009 – il momento in cui l'ingiustizia della condotta ascritta alla convenuta fu percepita dal [redacted] – fino al settembre 2009 – momento in cui lo stesso ha avuto nuovamente accesso al credito);
- 2) dell'ammontare del debito per il quale venne erroneamente iscritto il suo nome (complessivamente pari ad un'esposizione debitoria di euro 141.000,00);
- 3) della posizione del [redacted] (svolge l'attività di [redacted]);
- 4) del fatto che la scoperta di detta iscrizione (con la conseguente verifica della lesione dell'interesse protetto negata dalla convenuta) avvenne in occasione della richiesta da parte di un mutuo fondiario da parte della banca di cui il [redacted] aspirava ad essere cliente nonché della richiesta di estinzione inoltrata all'istituto di credito con cui intratteneva un pregresso rapporto.

In ragione dei su esposti parametri, il risarcimento spettante al [redacted] può essere determinato in una frazione, determinata in 1/1000, in ragione della assai circoscritta diffusione della segnalazione, della somma per la quale venne effettuata la indebita segnalazione, e quindi nella somma di euro 141,00 (euro 141.000,00 : 1000), per ciascuno dei 180 giorni in cui egli avvertì il pregiudizio derivante da tale indebita segnalazione, e quindi nella somma complessiva di euro 25.380,00 (141,00 x 180 giorni).

Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data in cui il [redacted] ebbe consapevolezza della indebita segnalazione (marzo 2009) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).

Nulla può essere riconosciuto alla [redacted] a titolo di risarcimento danni non essendo stata destinataria della condotta illecita ascritta alla convenuta, i cui effetti pregiudizievoli si sono unicamente consumati nella sfera giuridica del [redacted]

In tema di liquidazione delle spese di lite, comprese le spese di CTU, considerato l'esito della controversia, soprattutto con riguardo all'ammontare dell'importo liquidato inferiore rispetto a quello domandato, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di giudizio per la misura di un

terzo del complessivo ammontare, restando a carico della convenuta per la restante parte, da liquidarsi come in dispositivo.

Al riguardo, il Tribunale non può non prendere atto del nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell'art. 42 del D.M. medesimo, che prevede, all'art. 41, che le disposizioni di nuovo conio si applichino "alle liquidazioni successive alla entrata in vigore" del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di applicabilità ai processi pendenti, non il momento in cui si è conclusa l'attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all'attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell'attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante.

Nel caso di specie, pertanto, il compenso va liquidato facendo applicazione del predetto regolamento (Cass. Sezioni Unite n. 17405/2012).

Stante le ragioni della decisione e la non agevole interpretazione della normativa di settore regolante le iscrizioni nella centrale rischi, sussistono i motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c. per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra il [REDACTED] la banca convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:

a) Dichiarata tenuta e condannata la S.p.a. [redacted] a corrispondere a [redacted], a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di euro [redacted], oltre agli interessi legali al tasso del 2% dal Marzo 2009 fino al saldo;

b) Respinge la domanda proposta da [redacted]


c) Dichiarata compensate le spese processuali nella misura di 1/3, ponendole per la restante parte a carico della banca convenuta ed in favore di [redacted], spese che si liquidano, per detta frazione, in Euro [redacted] per anticipazioni, Euro [redacted] per onorari, oltre, c.p.a. ed i.v.a., con attribuzione al procuratore costituito;

d) Compensa nella medesima misura le spese di CTU, ponendole per la restante parte a carico della banca convenuta;


e) Dichiarata interamente compensate le spese di giudizio tra quest'ultima e [redacted]

Così deciso in Nola, addì 20.04.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alfredo Ciniglio



IL GIUDICE
dr. Fabio Maffei



TRIBUNALE DI NOLA
Depositato il 24 APR 2013
Il Funzionario di Caratterizzazione
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alfredo Ciniglio

